

Rw.
no 451
del 23.1.1988

Rimborso stampati L. 500



Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 29801 - 1986

Anno 1988

Pratica n. 82/1985

RINNOVO

IL SINDACO

Vista la domanda in data 6 ottobre 1988 presentata dal Sig. Immobiliare Casabel
la S.r.l. nato a

residente in Carrara via 7 luglio, 16 bis C.F. 00223930454

registrata il 6 ottobre 1988 al Prot. Gen. n° 29801

corrispondente al n° del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di Costruzione fabbricato ad uso uffici e negozi -

- 2. Soluzione -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 107 particella n° 117-118-119-120
posta in Marina di Carrara Viale da Verrazzano

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 83
in data 16/3/1984;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 39 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 24/10/1988;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 253/6251
in data 13/2/1985;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 62
del 22/3/1984;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione. Visto il parere della Circoscrizione n° 6 - Prot. 6516 del 5/10/83; Vista la richiesta in data 28/9/1984 con la quale chiede se la condizione espressa dalla C.E. n° 10 del 9/3/84 e precisamente nella parte riguardante la destinazione di tutto il fabbricato ad attività portuali (negozi per forniture valigie ed uffici per attività portuali) possa significare "negozi per forniture navali ed uffici comunque connessi con l'attività del porto". Visto l'atto di vincolo mediante il quale l'intero fabbricato viene destinato a negozi per forniture navali ed uffici comunque connessi con l'attività del porto -
Not. Zuccarino Rep. 153382 - **DISPONE**

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. IMMOBILIARE CASABENLA

IL RINNOVO

residente a Carrara - Via 7 Luglio 16/bis -

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di Costruzione fabbricato ad uso uffici e negozi in Marina di Carrara Viale da Verrazzano -
- 3° Soluzione -

secondo il progetto costituito da n° tre tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

X **Concessione a titolo gratuito**

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☐ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione (Vedere concessione originaria)**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di

L. lire

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15

febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

del il contributo è stata suddiviso in rate.

L'importo di lire (lire)

relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° del

del

Le successive, rate dell'importo di lire (lire)

ciascuna verranno versate rispettivamente entro

dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire (lire)

a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{\text{n. alloggi}}$, la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. (Vedere concessione originaria)**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. (Lire)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal..... **22/3/1988**
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

- Alle stesse condizioni della concessione originaria -

Carrara, addì **5 GEN. 1989**



IL SINDACO
F.lli

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì **23.1.1989**

IL CONCESSIONARIO
[Signature]



COMUNE DI CARRARA

Bollo

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 6516/855 - 1983

Anno 1985

Pratica n. 82

IL SINDACO

Vista la domanda in data 10 Marzo 1983 presentata dal Sig. IMMOBILIARE
CASABELLA S.r.l. nato a ---

residente in Carrara via 7 luglio, 16/bis C.F. 00223930454
registrata il 10 Marzo 1983 al Prot. Gen. n° 6516

corrispondente al n° 855 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato ad uso uffici e negozi

- 3^a Soluzione -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 107 particella n° 120
posta in Marina di Carrara Via ke da Vezzazzano

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 83
in data 16 Marzo 1984;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 18 e 45 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 9/3/84 e 19/10/84;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 253/6251
in data 13/2/85;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 62
del 22/3/84;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

VISTO il parere della Circoscrizione n° 6 - Prot. 6516 del 5/10/83;
Vista la richiesta in data 28/9/84 con la quale chiede se la condizione e
spresca dalla C.E. n° 10 del 9/3/84 e precisamente nella parte riguardante
la destinazione di tutto il fabbricato ad attività portuali (negozi per forniture navali ed uffici per attività portuali) possa significare "negozi per forniture navali ed uffici comunque connessi con l'attività del porto".
Visto l'atto di vincolo mediante il quale l'intero fabbricato viene destinato a negozi per forniture navali ed uffici comunque connessi con l'attività del porto - Not. Zuccarino D. S. P. O. N. E

Rep. 153382

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. IMMOBILIARE CASABELLA S.r.l.

residente a Carrara - Via 7 luglio 16/bis
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori
di costruzione fabbricato ad uso uffici e negozi in Marina di Carrara
Viale da Verrazzano

- 3^ Soluzione -

secondo il progetto costituito da n° tre tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77, n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. 38.257.000 lire trentottomilioniduecentocinquantasettemila

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 248 del 20/1/78

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 248 del 20/1/78

il contributo è stato suddiviso in quattro rate.

L'importo di lire 9.564.250,= (lire novemilioni-cinquecentosessantaquattro-miladuecentocinquanta relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 3038/0/1130 del 14/3/85

Le successive, n° tre rate dell'importo di lire 9.564.250,= (lire novemilioni-cinquecentosessantaquattromiladuecento-cinquanta

ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6-12-18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. **e comunque non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori**

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 75.027.500 (lire settantacinquemilioni-ventisette-milacinquecento a mezzo di polizza fidejussoria del n° 52627 rilasciata da Soc. Cattolica di Assicurazioni

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio n. alloggi, la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10, modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. **9.162.625,=** (Lire **novemilionicentosessantaduemilaseicentoventi-** **cinque**)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° **248** del **20/1/78** il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro **6-12-18 mesi dalla data della concessione e comunque non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori**
A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. **75.027.500** (Lire **settantacinquemilioni ventisette milacinque-** **cento**) a mezzo di polizza fidejussoria del n° **52627** rilasciata da **Soc. Cattolica di Assicurazioni**

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

22 Marzo 1985

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal.....
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concernerà la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L., da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

PARERE COMMISSIONE EDILIZIA N° 10 DEL 9/3/84: Favorevole purché venga prodotto atto di vincolo notarile circa la destinazione dell'uso di tutto il fabbricato ad attività portuali (negozi di forniture navali ed uffici per attività portuali) salvo esame da parte della Commissione Beni Ambientati e da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficiale Sanitario-

PARERE COMMISSIONE EDILIZIA N° 45 del 19/10/1984: Visto il ricorso: la Commissione non è contraria alla nuova dizione richiesta purché non si vada contro la destinazione d'uso dell'area prevista dal P.R. -

- ALLE CONDIZIONI INDICATE NELLA NOTA DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
Prot. 253/6251 in data 13 Febbraio 1985

Carrara, addì 19 Marzo 1985



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì 3-4-85

IL CONCESSIONARIO



COMUNE DI CARRARA

- Municipio -

Bollo

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 29801 - 1986
 Anno 1988
 Pratica n.

IL SINDACO

6 Ottobre 1988

Immobiliare

Vista la domanda in data presentata dal Sig.
Casabekla S.r.l. nato a
 residente in **Carrara** via **7 Luglio 16/bis** C.F. **00223930454**
 registrata il **6 Ottobre 1988** al Prot. Gen. n° **29801**
 corrispondente al n° del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-
 chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di **Costruzione fabbricato ad**
uso uffici e negozi -

- 3° Soluzione -

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° **107** particella n° **117-118-119-120-**
Marina di Carrara Via **le da Verrazzano**
 posta in

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° **83**
 in data **16/3/1984**;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° **39** della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
 del **24/10/1988**;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° **253/6251**
 in data **13/2/85**;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° **62**
 del **22/3/84**;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla con-
 cessione. Visto il parere della Circoscrizione n° 6 - Prot. 6516 del 5/10/83. Vista
 la richiesta in data 28/9/84 con la quale chiede se la condizione espressa
 dalla C.E. n° 10 del 9/3/84 e precisamente nella parte riguardante la desti-
 nazione di tutto il fabbricato ad attività portuali (negozi per forniture
 navali ed uffici per attività portuali) possa significare "negozi per forni-
 ture navali ed uffici comunque connessi con l'attività del porto".

Visto l'atto di vincolo mediante il quale l'intero fabbricato viene desti-
 nato a negozi per forniture navali ed uffici comunque connessi con l'atti-
 vità del Porto. Not. Zuccarino

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. **IMMOBILIARE CASABELLA S.r.l.**

Rep. 153382

DISPONE

La proroga di mesi sei concessa
 come da verbale della C.E. n°
39 del 24/10/1988 -

Carrara - Via 7 Luglio 16/bis

residente a
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori
di costruzione fabbricato ad uso uffici e negozi in Marina di Carrara -
Viale da Verrazzano -

- 3° Soluzione -

secondo il progetto costituito da n° tre tavole che si allega quale parte integrante del
presente atto.

ART. 2

☒ **Concessione a titolo gratuito**

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10,
la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urba-
nizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega
con il numero e fa parte integrante della presente concessione la conven-
zione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con
il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella con-
venzione stessa;

☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione (Vedere concessione ori-
ginaria)**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lette-
ra), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di
L. lire.

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15
febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n°

del il contributo è stato suddiviso in rate.

L'importo di lire (lire)

relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n°
del

Le successive, rate dell'importo di lire (lire)

.....) ciascuna verranno versate rispettivamente en-
tro dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato ade-
guata ed idonea garanzia di lire (lire)

a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 (1° comma, let-
tera b, 9 2° comma della legge 10/77 in termini di lire)

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig.

si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione l'intero edificio

tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per n. alloggi

la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. (Vedere concessione originaria)**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. (Lire)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

(vedere concessione originaria ~~espresso~~

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal..... ~~proroga di mesi sei concessa come da verb.~~
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data. C.E. n°39 del 24/10/88

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

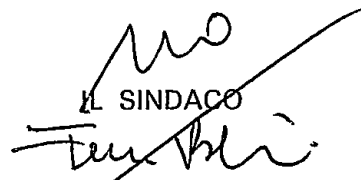
ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

- Alle stesse condizioni della concessione originaria -

Carrara, addì


IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Carrara, addì